

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;



**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MiSE n. 1344 del 17 gennaio 2022 (di seguito: l'Istanza), con cui la Società Axpo Storage IT1 S.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 32,4 MW da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV), per l'erogazione di servizi necessari alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**PRESO ATTO** che, secondo il progetto presentato con l'Istanza, il sistema di accumulo di energia elettrica (BESS - Battery Energy Storage Systems) verrà realizzato in un'area in Provincia di Avellino nel Comune di Bisaccia, su terreni di proprietà della società WINBIS S.r.l., in particolare nelle particelle 366, 378, 459, 460, 467, 468 e 469, avrà una potenza di 32,4 MW per una capacità netta di circa 64.8 MWh e sarà costituito dai seguenti elementi principali:

- n°32 Battery Container (BC), ognuno costituito da un banco batterie della potenza nominale di 1.012,5 kW da 2.025 MWh, per un'energia netta di circa 64,8 MWh.
- n°8 Battery Power Converter o cabina di trasformazione-inverter (CTI), ciascuna con potenza nominale di circa 4,911 MVA, composta da n.3 inverter, un trasformatore BT/MT 0,8/30, quadri BT e MT;
- n°1 Auxiliary Container;
- n°1 Cabina di Raccolta;
- n°2 Spare Container;
- n°8 Battery Container di back-up, i quali fungono da ricalzo nel caso in cui uno dei 32 BC fosse in avaria.

**PRESO ATTO** altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in cavidotto alla sottostazione elettrica di



utenza 30/150 kV esistente, alla quale è già collegato il parco eolico di proprietà della società WINBIS S.R.L., adiacente alla Stazione TERNA di Bisaccia.

**DATO ATTO** quindi che, in relazione alle opere di connessione elettrica, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA), le stesse si configurano esclusivamente come “impianti di utenza per la connessione” mentre non è prevista la realizzazione di nuovi “impianti di rete per la connessione” di competenza del Gestore di rete;

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota prot. n. n. 2069 del 21.01.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 32,4 MW da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV), per l'erogazione di servizi necessari alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;

**CONSIDERATO** che durante la Conferenza di Servizi istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri e comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota MIC|MIC\_DG-ABAP\_SERV V|02/02/2022|0003739-P| acquisita al prot. MiSE n. 3423 del 2.2.2022 con cui la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha comunicato la SABAP competente;
- nota prot. n. 70278 del 9.2.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 4173 con cui la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;
- nota prot. U 0122165 del 28.2.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 6145 con cui ANAS S.p.A. ha comunicato di non essere competente al rilascio del parere richiesto;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 15259 del 17.05.2022 con cui il Proponente ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino avanzate con nota prot. 2307 del 26.1.2022;
- nota prot. M\_D ABA001 REG2022 0025717 del 25.5.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 16259 con cui il Comando 3<sup>a</sup> Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio del Ministero della Difesa ha espresso parere favorevole;



- nota prot. 13365 del 30.5.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n 16701, con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha fornito al Proponente le indicazioni per ottenere il Nulla Osta di Fattibilità;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MiSE n. 24886 del 3.08.2022 con cui il Proponente, considerato scaduto il termine dei 60 giorni per la Conferenza di Servizi istruttoria, non essendo pervenute osservazioni ostative e risultando acquisita la soluzione di connessione (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale), ha richiesto a questa Amministrazione di valutare l'apertura della Conferenza di Servizi in modalità Decisoria;

**VISTA** la nota prot. n. 25366 dell'8.08.2022 con cui questa Amministrazione, valutata favorevolmente la richiesta del Proponente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona al 21 ottobre 2022, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria (eventualità non verificatesi nel caso di specie);

**CONSIDERATO** che nel corso della Conferenza di servizi decisoria sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. 24085 del 7.10.2022, acquisita in pari data al prot. MiSE n. 24085, con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha fornito il Nulla Osta di Fattibilità nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota prot. 2022 0432566 del 5.9.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 27488 con cui la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania ha comunicato di non essere competente per gli impianti della tipologia in esame e di non ravvisare motivazioni di dissenso alla realizzazione del progetto;
- nota prot. ENAC-TSU-29/08/2022-0104790-P acquisita al prot. MiSE n. 26721 del 29.08.2022 con cui l'ENAC ha fornito le indicazioni al Proponente per la procedura di rilascio del nulla osta, cui il Proponente aveva già dato riscontro con apposita relazione nella documentazione progettuale in merito alla auto-valutazione, da cui si evince che il progetto non deve essere sottoposto alla verifica da parte dell'Ente;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 29647 del 19.9.2022 con cui il gestore della rete Terna S.p.A. ha comunicato l'accettazione da parte del Proponente del preventivo di connessione per l'intervento (STMG) trasmesso con nota prot. TERNA/P20220040358;
- nota prot. n. 688398 del 6.10.2022 (prot. MiSE n. 32704 del 6.10.2022) con cui l'ANAS S.p.a. ha ribadito che non sussistono interferenze tra il progetto e la rete stradale di propria competenza;
- nota prot. n. 472382/RU (prot. MiSE n. 33698 del 14.10.2022) con cui l'Agenzia accise, dogane e monopoli - Direzione Accise - energie e alcoli ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 34737 del 21.10.2022 con cui il Proponente ha comunicato di aver inoltrato al gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.A. la richiesta di benessere del progetto relativo allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione



Nazionale, elemento comunque non indispensabile per la conclusione dell'iter autorizzativo poiché non sono previste nel progetto nuove opere di rete per la connessione.

**VISTA** la nota prot. n. 38517 del 17 novembre 2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Campania n. 231 del 27 aprile 2023 con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto;

**VISTA** la nota acquisita al prot Mase n. 83940 del 24.5.2023 con cui la Società Axpo Storage IT1 S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante il "progetto di installazione di un impianto BESS della potenza di 100 MW presso la Centrale di Fiume Santo" per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro*";

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. 0411922 del 4.11.2022 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**DATO ATTO** che con la nota acquisita al prot. Mase n. 83940 del 24.5.2023 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;



**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione**

1. La Società Axpo Storage IT1 S.r.l. (avente sede legale in Via quattro novembre 149 - 00187 Roma (RM), P.IVA e Codice fiscale 16290501002, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 32,4 MW da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV), per l'erogazione di servizi necessari alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con istanza acquisita al prot. MiSE n. 1344 del 17 gennaio 2022, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.
2. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

### **Art. 2**

#### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Axpo Storage IT1 S.r.l. con l'istanza del 17 gennaio 2022, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Axpo Storage IT1 S.r.l è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Axpo Storage IT1



S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Campania, al Comune di Bisaccia nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

### **Art. 3 Programma dei lavori**

1. La Società Axpo Storage IT1 è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Campania nonché al Comune di Bisaccia, evidenziando lo stato d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l’eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall’art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Axpo Storage IT1 è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 15 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Axpo Storage IT1 S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### **Art. 4 Prescrizioni**

1. La Società Axpo Storage IT1 è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Axpo Storage IT1 è tenuta a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:



- a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Axpo Storage IT1 è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Campania e al Comune di Bisaccia un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Axpo Storage IT1 è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
- a) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**
- i. siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi;
  - ii. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
  - iii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
  - iv. sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
  - v. siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.
- b) Prescrizioni Comando Provinciale Vigili del Fuoco Sassari – Ufficio Prevenzione Incendi:**
- i. Prima della realizzazione delle opere oggetto del Nulla Osta di Fattibilità deve richiedersi ed ottenersi anche il parere di conformità antincendio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, su progetto conforme a quanto indicato nell'allegato I al D.M. Interno 7/08/12.
  - ii. Per la richiesta del richiamato parere di conformità antincendio dovrà utilizzarsi il modello ministeriale PIN 1, disponibile presso gli sportelli dell'Ufficio Prevenzione





Incendi di questo Comando e scaricabile anche dal sito web [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it), sezione “Modulistica Prevenzione Incendi”.

- iii. Per la documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 7/08/2012 dovrà utilizzarsi la modulistica indicata nell'allegato tecnico alla nota del Ministero Interno – DCPREV n° 14720 del 26/11/2012.
- iv. Devono inoltre essere attuate le seguenti prescrizioni tecniche:
  1. in considerazione che si prevede, per ogni container, un sistema di spegnimento a gas inerte, è necessario prevedere, al fine di ridurre la pericolosità della sovrappressione, un sistema di aerazione tramite serranda di sovrappressione;
  2. in considerazione che si prevede un sistema di spegnimento automatico ad acqua di tipo Sprinkler, è necessario indicare, oltre alla compatibilità con le componenti elettriche, le prestazioni idrauliche e la tipologia di approvvigionamento;
  3. nella relazione tecnica, viene descritto che alcune operazioni devono essere svolte dai Vigili del Fuoco, come ad esempio il rilascio e la misura della quantità di CO<sub>2</sub> oppure l'operazione di convogliare l'acqua all'interno del container in caso di incendio nonché l'indicazione dell'intervento dei Vigili del Fuoco solo dopo un tempo predeterminato. Dette operazioni non rientrano tra le competenze dei Vigili del Fuoco, per cui queste indicazioni devono essere rettificata. Si fa presente che in caso di segnalazione e/o chiamata ai Vigili del Fuoco, l'intervento è da considerarsi nell'immediatezza della richiesta ed i tempi di arrivo sul luogo dell'incendio sono esclusivamente dipendenti dal dispositivo di soccorso pubblico adottato da questo Comando.
  4. in considerazione della presenza di liquidi infiammabili/combustibili, si ritiene necessario prevedere idonei estintori carrellati a schiuma, in numero sufficiente, omologati per incendi di classe B e che possono essere utilizzati anche su apparecchiature elettriche;
  5. deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che deve essere esteso anche alle aree esterne e percorsi tra i containers dell'impianto di accumulo elettrochimico;
  6. tutti gli impianti ed apparecchiature elettriche presenti a servizio dell'impianto di accumulo elettrochimico devono essere realizzati in esecuzione alla normativa ATEX EN 60079-10-1;
  7. la centrale di controllo degli impianti di rilevazione, segnalazione ed allarme d'incendio e la centrale EVAC deve essere ubicata in luogo o container presidiato durante i periodi di esercizio manutentivo dell'attività. Tale centrale deve essere facilmente individuabile mediante apposita segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs 81/08;
  8. deve essere prevista l'installazione della segnaletica di sicurezza in conformità al DLgs 81/08, in particolare atta a fornire la necessaria informazione sul corretto e sicuro utilizzo dell'impianto, nonché sulle azioni da mettere in atto in caso di possibili malfunzionamenti ed emergenze (incendi, sversamenti accidentali di prodotti, etc.), con particolare riferimento ai pericoli determinati dai liquidi infiammabili DMC, EMC e DEC.

#### **Art. 5**

#### **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mase.gov.it>).



3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**